

Viste le note n. 5169/07 - S106 CaR del 6 marzo 2008 e n. 7366/08 - S106 CaR del 2 aprile 2008, con cui la provincia autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale n. S.S. 45-*bis* della nuova variante all'abitato di Cadine e contestualmente la declassificazione di diritto del vecchio tracciato, in parte a comunale ed in parte a provinciale, in quanto la variante non altera i capisaldi della strada;

Vista la nota n. 5188/07 - S106 CaR del 6 marzo 2008, con cui la provincia autonoma di Trento ha chiesto la classificazione a strada statale n. S.S. 612 della nuova variante all'abitato di Verla e contestualmente la declassificazione di diritto a strada comunale del vecchio tracciato in quanto la variante non altera i capisaldi della strada;

Visto il voto n. 62/08 reso nell'adunanza del 25 settembre 2008, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V Sezione - ha espresso il parere «che la variante esterna all'abitato di Verla afferente alla S.S. 612 e la variante esterna all'abitato di Cadine afferente la S.S. 45-*bis* possano, ognuna essere classificata "statale"»;

Decreta:

Art. 1.

La strada di nuova costruzione esterna all'abitato di Cadine i cui estremi coincidono rispettivamente con il Km. 148,500 ed il Km. 150,530 della S.S. 45-*bis*, è classificata statale, quale variante al tratto corrispondente della stessa S.S. 45-*bis*.

Art. 2.

Il tratto della S.S. 45-*bis* sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato e consegnato al comune di Trento per il tratto dal Km. 148,500 al Km. 149,850 ed alla Provincia di Trento per il tratto dal Km. 149,850 al Km. 150,530 in qualità di relitto stradale.

Art. 3.

La strada di nuova costruzione esterna all'abitato di Verla i cui estremi coincidono rispettivamente con il Km. 6,000 ed il Km. 7,500 della S.S. 612, è classificata statale quale variante al tratto corrispondente della stessa S.S. 612.

Art. 4.

Il tratto della S.S. 612-*bis* sotteso alla nuova viabilità statale è declassificato e consegnato al comune di Giovo per il tratto dal Km. 6,000 al Km. 7,500.

Art. 5.

La S.S. 45-*bis* e la S.S. 612 conservano inalterati i capisaldi di itinerario.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

Il Ministro: MATTEOLI

08A09955

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 novembre 2008.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973, che prevede l'erogazione di un contributo annuo a carico dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è modificato, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per requalificazione automatica;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata con nota del 25 luglio 2008, la percentuale di aumento medio, per l'anno 2007, delle pensioni erogate dal predetto Fondo è pari al 2%;

Tenuto conto che l'art. 11 della citata legge n. 54 del 1982 prevede a favore del menzionato Fondo un contributo fisso a carico dello Stato pari a € 1.032.914,00;

Ravvisata l'esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l'ammontare del contributo ordinario di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 54 del 1982, sia l'ammontare del contributo fisso di cui all'art. 11 della medesima legge;

Visto l'art. 1, commi 1 e 12, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;